



COMUNICATO N. 15/L – 11 LUGLIO 2022

15/24

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 7/A della F.I.G.C., pubblicato in data 8 Luglio 2022:

Comunicato Ufficiale n. 7/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 1 luglio 2022, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. le contestazioni di seguito trascritte:

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta società non ha assolto i seguenti adempimenti:

- *ripianamento della carenza finanziaria di euro 975.490,00, risultante dall'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2021;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.*

Inoltre, in ragione dell'intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale già in itinere – alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento – la Società non ha ritualmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:

- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2018;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2017;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2016.

Nello specifico è emerso che – alla data del 22 giugno 2022 - per i menzionati debiti erariali oggetto di iscrizione a ruolo (eccezione fatta comunque per l'IVA annuale 2017) - pur avendo la Società presentato in data 20 giugno 2022 una istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 - il competente Agente della Riscossione non ha ancora fornito alcun riscontro né ha elaborato il rituale piano di ammortamento.

Ne deriva quindi che, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In via preliminare la Co.Vi.So.C. ritiene che non integri una esimente la ipotizzata causa di forza maggiore integrata dall'assoggettamento alla procedura di amministrazione giudiziaria a suo tempo disposta dalla competente Autorità Giudiziaria. Ad avviso della Commissione, infatti, tale circostanza non può essere apprezzata alla stregua di un evento tale da rendere impossibile l'adempimento delle specifiche obbligazioni della Società; a maggiore ragione tenuto conto del fatto che, pur assoggettata alla richiamata procedura giudiziale, la stessa ha ritualmente concluso la stagione sportiva 2021/2022.

Al netto di questa osservazione preliminare, peraltro, la Co.Vi.So.C. rileva che la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell'indicatore di liquidità al 31 marzo 2022 non risulta in ogni caso ripianata integralmente; e ciò anche a considerare la circostanza (invero evidenziata dalla Società solo in sede di ricorso) tale per cui il saldo finanziario attivo derivante della campagna trasferimenti (pari ad euro 162.500,00) - certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – dovrebbe essere impiegato a tale scopo. Ove pure si voglia apprezzare tale novità, infatti, permane una carenza finanziaria di euro 812.990,00 che non ha formato oggetto di alcun ripianamento.

La Co.Vi.So.C. osserva altresì come il pure lungamente articolato ricorso della Società non rechi alcun elemento utile a consentire di ritenere superato il secondo elemento di difformità a suo tempo rilevato dalla Co.Vi.So.C., vale a dire la evidenziata impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.

Questo elemento di criticità e di difformità, pertanto, risulta di fatto incontestato da parte della Società.

Avuto riguardo, infine, all'ulteriore criticità constatata dalla Co.Vi.So.C. (id est la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, di diverse posizioni debitorie fiscali in ragione della decadenza delle rateazioni in itinere) è opinione della Commissione che la perentorietà dei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento impedisca di attribuire rilievo all'avvenuta emanazione del (nuovo) provvedimento di rateazione che è stato formalizzato da parte della competente Autorità fiscale solo in data 5 luglio 2022.

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

Pubblicato in Firenze l'11 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli